



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice **dott.ssa Rossana Musumeci**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1774 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Trabia (PA), via Spalla n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv.to Turturici Maurizio;

attore opponente

E

Controparte_1 (P. Iva **P.IVA_2**), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Starvaggi Paolo;

convenuta opposta

E

Controparte_2 (C.F. **C.F._1**), rappresentato e difeso dall'Avv.to Gioitta Antonella;

terzo chiamato

CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 novembre 2025, comparse conclusionali e memorie di replica ritualmente depositate.

Motivi della decisione

1. I fatti oggetto del giudizio

Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2019, il **Parte_1** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 397/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 26 aprile 2019 (R.G. n. 1098/2019) e notificato in pari data, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di **Controparte_1** della somma di € 105.280,00, oltre interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese in virtù degli incarichi ad essa affidati con delibere della Giunta comunale di **Pt_1** n. 202

del 2 luglio 2004, n. 170 del 4 dicembre 2003 e n. 204 del 30 dicembre 2003 e relativi disciplinari di incarico.

A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito:

- l'estinzione del diritto di credito vantato dall'opposta per intervenuta prescrizione;
- la nullità dei rapporti contrattuali per difetto di forma scritta nonché per mancanza dei relativi impegni di spesa;
- l'incompetenza del Giudice ordinario a conoscere della controversia, per essere la stessa di competenza del collegio arbitrale, in ossequio alla clausola compromissoria contenuta nei disciplinari di incarico;
- l'inesatto adempimento delle prestazioni da parte della società opposta;
- la nullità dell'incarico conferito con la delibera della Giunta comunale di *Pt_1* n. 204 del 30 dicembre 2003 per mancanza dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria nonché l'eccessività delle somme pretese in relazione alla suddetta delibera.

L'Ente locale ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'estinzione del diritto di credito vantato dall'opposta per intervenuta prescrizione; nel merito, di dichiarare la nullità del rapporto contrattuale per difetto di forma scritta e del relativo impegno di spesa; in via subordinata, di dichiarare l'improponibilità delle domande proposte da *Controparte_1* e la nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante l'incompetenza del Giudice adito; in via gradata, di accertare l'inadempimento da parte della società opposta e, ai sensi dell'art. 4 dei disciplinari di incarico, di dichiarare che nessuna somma è dovuta in favore della società opposta ovvero, in subordine, ridurne l'ammontare nella misura dello 0,2% per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni; in via ulteriormente gradata, di dichiarare che nessuna somma è dovuta in relazione all'incarico di cui alla delibera n. 204 del 30 dicembre 2003 ovvero ridurne l'ammontare nella misura di € 3.794,00; con vittoria delle spese.

Costituitasi in giudizio, *Controparte_1* ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa l'Arch. *Controparte_2*, il quale, all'epoca dei fatti, svolgeva l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico del *Parte_1* al fine di essere garantita in ordine alle sue pretese creditorie nell'ipotesi in cui venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Ente opponente per mancanza dell'impegno di spesa, invocando altresì la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto; in subordine, ha chiesto la condanna dell'Ente opponente per indebito arricchimento; con vittoria delle spese.

Con provvedimento del 23 ottobre 2019, il Giudice Istruttore ha autorizzato la chiamata in causa dell'Arch. *Controparte_2*, il quale, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in data 2 novembre 2020, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; ha inoltre contestato la fondatezza delle domande spiegate nei suoi confronti, chiedendone il rigetto; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da *Controparte_1* ha chiesto la riduzione dell'importo preteso e, comunque, di condannare il *Parte_1* anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., a tenerlo indenne da qualsiasi condanna disposta nei suoi confronti; con vittoria delle spese.

Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività avanzata dall'opposta, con provvedimento del 29 dicembre 2020 il Giudice Istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.

La causa è stata istruita con la produzione di documenti.

Infine, all'udienza cartolare del 10 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Merito della lite.

Va preliminarmente esaminata, per evidenti ragioni di priorità logica, l'eccezione di incompetenza del Tribunale in ragione della clausola arbitrale.

Invero, sebbene tale eccezione sia stata sollevata in via subordinata, “*nell'ipotesi in cui vengano ritenuti validi i disciplinari di incarico*”, deve ritenersi che essa, dovendosi qualificare quale eccezione che attiene alla competenza e non potendo l'ordine della questione essere derogato dalla diversa indicazione data dalle parti, debba essere decisa in via preliminare, atteso che l'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente riveste carattere di priorità rispetto ad ogni altra questione.

In merito alla suddetta eccezione, l'opponente ha dedotto che la domanda proposta da *Controparte_1* in sede monitoria, essendo volta ad ottenere il pagamento dei compensi maturati per lo svolgimento di prestazioni professionali in favore dell'Ente, rientra nella competenza del collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nei disciplinari di incarico.

Tale eccezione è fondata e merita di trovare accoglimento.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il *Parte_1* ha stipulato con la società opposta tre disciplinari di incarico, in forza dei quali le ha commissionato talune prestazioni d'opera intellettuale, e precisamente:

-con il primo, “*La redazione del nuovo piano regolatore portuale del porto turistico di San Nicola L'Arena ricadente nel Comune di Pt_1 in provincia di Palermo*”;

-con il secondo, “*La redazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione del porticciolo*

turistico di San Nicola L'Arena nel Comune di Pt_1”;

-con il terzo, “*La redazione del progetto definitivo delle opere di difesa e protezione della costa, riqualificazione e ripascimento del litorale in c.da S. Rosalia nel Comune di Trabia (Palermo)*”.

Risulta, inoltre, che in ciascuno dei suddetti disciplinari (rispettivamente agli artt. 13, 14 e 17) le parti hanno convenuto che “*Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli Avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal Professionista e il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o in mancanza, dal presidente del tribunale competente*”.

Ora, considerato che la presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi asseritamente dovuti ad *Controparte_1* in dipendenza dell'attività espletata in forza dei predetti disciplinari di incarico, essa va devoluta alla competenza del collegio arbitrale.

Come è stato, infatti, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene l'esistenza di una clausola compromissoria non escluda la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*), impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25939; Cass. Civ., 28 luglio 1999, n. 8166; Cass. Civ., 29 ottobre 1991, n. 11460).

Ne consegue che, a fronte dell'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, viene a cessare la competenza del Giudice ordinario a conoscere della controversia, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alla doglianza sollevata da parte opposta, secondo cui la clausola compromissoria sarebbe vessatoria e come tale nulla, non essendo stata specificamente approvata per iscritto, va detto che essa è del tutto priva di pregio.

A questo proposito, giova ricordare che la disciplina delle clausole vessatorie opera, a tutela del contraente debole, nei soli casi di contratti con condizioni generali predisposte da uno dei contraenti (art. 1341, comma 1, c.c.) o di contratti stipulati mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma 1, c.c.), e non già quando il contratto costituisca espressione della comune volontà delle parti.

Deve, inoltre, sottolinearsi che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi contemplata

dall'art. 1341 c.c., non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto (circostanza questa che deve essere provata dalla parte che invoca l'applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie), ma è necessario che lo schema sia predisposto e le condizioni generali siano fissate per regolare una serie indefinita di rapporti negoziali (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 10 luglio 2013, n. 17073; Cass. Civ. n. 1343/1976).

Nella vicenda in esame, avuto riguardo al tenore dei disciplinari di incarico, deve escludersi che la clausola compromissoria fosse soggetta all'onere della specifica approvazione per iscritto, dato che essi non risultano predisposti per regolare una serie indefinita di rapporti negoziali, ma con esclusivo riguardo ai singoli incarichi conferiti ad

Controparte_1

La clausola di arbitrato deve, pertanto, ritenersi pienamente valida ed efficace tra le parti.

Parimenti infondata è la prospettazione di parte opposta, secondo cui tale clausola sarebbe nulla per indeterminatezza, in quanto non consente di individuare la tipologia di arbitrato (rituale o irrituale) a cui deferire la controversia.

Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 808 ter c.p.c. impone di ritenere, ogni qual volta la clausola compromissoria indichi la generica volontà di devolvere ad arbitri la controversia, che le parti abbiano voluto un arbitrato rituale.

Come è stato, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *“costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie all'uopo previste dal legislatore, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie all'arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all'istituto tipico dell'arbitrato regolato dal c.p.c.”* (Cass. Civ., Sez. I, 2 luglio 2007, n. 14972).

Ne discende che, in mancanza di un'espressa indicazione delle parti di devolvere la controversia ad un arbitrato irrituale, la clausola compromissoria va interpretata come relativa ad arbitrato rituale.

Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Termini Imerese in favore del collegio arbitrale e la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

L'incompetenza per materia del Tribunale, che non consente di pronunciarsi sul merito della questione, comporta l'inammissibilità delle domande spiegate da *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_2* e di quelle spiegate da quest'ultimo nei confronti del

Parte_1

3. Spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte, applicando

parametri minimi a tutte le fasi processuali svolte, e tenuto conto del valore della causa.

Per Questi Motivi

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,

- **Dichiara** l'incompetenza per materia del Tribunale di Termini Imerese, essendo competente il collegio arbitrale;

- **Revoca** il decreto ingiuntivo n. 397/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 26 aprile 2019, nell'ambito del procedimento R.G. n. 1098/2019;

- **Dichiara** l'inammissibilità delle domande spiegate da *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_2* e di quelle spiegate da quest'ultimo nei confronti del *Parte_1*

- **Condanna** *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali in favore del *Parte_1* che si liquidano in complessivi euro 7.406,50, di cui € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge sui compensi;

- **Condanna** *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali in favore di *[...]* *CP_2*, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;

- **Compensa** le spese legali tra il *Parte_1* e *Controparte_2*.

Così deciso in Termini Imerese, 28 febbraio 2026

Il Giudice

Rossana Musumeci